



**BANCA DI SASSARI** S.p.A.



# STATUTO



SASSARI, giugno 2012

# INDICE

TIT. I	<b>DENOMINAZIONE – OGGETTO SOCIALE – SEDE</b>	pag 5
TIT. II	<b>CAPITALE SOCIALE – AZIONI</b>	6
TIT. III	<b>ORGANI SOCIALI</b>	7
	Assemblea	7
	Consiglio di Amministrazione	10
	Comitato Esecutivo	18
	Presidente	19
	Collegio Sindacale	20
TIT. IV	<b>DIREZIONE GENERALE</b>	21
TIT. V	<b>BILANCIO E UTILI</b>	23
TIT. VI	<b>RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE</b>	23
TIT. VII	<b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>	24

## **TITOLO I**

### **DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - SEDE**

#### **ARTICOLO 1**

1. E' costituita una società per azioni denominata Banca di Sassari S.p.A. La Società risulta dal progetto di ristrutturazione predisposto dalle Casse Comunali di Credito Agrario di Pimentel e di Samatzai, con l'adesione del Banco di Sardegna S.p.A. e della Banca Popolare di Sassari soc. coop. a r.l., approvato ai sensi della Legge 30 Luglio 1990 N.218 e del D.Lgs. 20 Novembre 1990 N.356, con D.M. del 20 Gennaio 1993 N.436063.

#### **ARTICOLO 2**

1. La Società ha sede legale in Sassari, Viale Mancini N.2.
2. Essa, previe le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, può operare in Italia e all'estero istituendo dipendenze e rappresentanze.

#### **ARTICOLO 3**

1. La durata della Società è fissata al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

#### **ARTICOLO 4**

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, esercitare tutte le attività e compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale e comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.
2. La Società fa parte del Gruppo bancario "Banca Popolare dell'Emilia Romagna". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per

l'emanazione delle disposizioni stesse.

- La Società è altresì tenuta a fornire dati e notizie concernenti la propria attività al Banco di Sardegna S.p.A. al fine di consentire a quest'ultimo lo svolgimento, nel rispetto delle direttive impartite dalla Capogruppo, dell'attività di coordinamento delle sue controllate, quale sub holding del "gruppo bancario" anzidetto.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI**

#### **ARTICOLO 5**

- 1.** Il capitale sociale è di Euro settantaquattromilioniquattrocentocinquantomilaseicentosei virgola ottanta (Euro 74.458.606,80). Esso è ripartito in N. 62.048.839 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,20 ciascuna.
- 2.** Le azioni, emesse in regime di dematerializzazione, sono nominative ed indivisibili; ciascuna di esse dà diritto ad un voto.
- 3.** Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi.

#### **ARTICOLO 6**

- 1.** Il Capitale Sociale può essere aumentato con deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, osservate le disposizioni di legge al riguardo.
- 2.** I pagamenti residui sulle azioni sottoscritte e già liberate per il venticinque per cento saranno effettuati su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con preavviso di quindici giorni.
- 3.** L'azionista che ritardi il pagamento delle quote ancora dovute sarà tenuto a pagare gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di otto punti, fermo restando quanto disposto dall'art.2344 cod.civ. per il mancato pagamento delle quote stesse.
- 4.** Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento stesso della sottoscrizione.

## **ARTICOLO 7**

La sottoscrizione e l'acquisto di azioni della società, da chiunque effettuati, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, sono soggetti alle disposizioni del Titolo II, Capo III del decreto legislativo 1<sup>^</sup> Settembre 1993 N. 385, ed eventuali successive modificazioni.

## **ARTICOLO 8**

Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della Società dal momento in cui è stata eseguita sul libro soci la relativa annotazione.

## **ARTICOLO 9**

1. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali le autorizzazioni previste dalla vigente normativa non siano state ottenute, ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere altresì esercitato per le azioni per le quali siano state omesse le prescritte comunicazioni.

## **TITOLO III** **ORGANI SOCIALI**

### **ARTICOLO 10**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dello Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

### **ARTICOLO 11**

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede legale (purché nel territorio nazionale) nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
2. Sarà tuttavia valida l'Assemblea, anche non convocata come sopra, qualora sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e vi partecipi la

maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

## **ARTICOLO 12**

1. Possono partecipare all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata alla Società, in conformità alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.
2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare, nel rispetto di quanto disposto dall'art.2372 cod.civ., mediante speciale mandato conferito per iscritto e con firma autenticata da dirigenti o quadri direttivi della Società, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai; i relativi documenti sono conservati dalla Società. Le persone giuridiche sono rappresentate dal loro rappresentante legale o da un suo delegato.

## **ARTICOLO 13**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero - in caso di suo impedimento o assenza - da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 29, ovvero - in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo - da persona designata a maggioranza assoluta dagli intervenuti.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza, altra persona designata, anche fra i non soci, dagli intervenuti. Nei casi di cui all'art.2375 secondo comma, cod. civ. ed ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.
3. L'Assemblea nomina, ove lo ritenga, due scrutatori tra gli Azionisti e/o i Sindaci.

## **ARTICOLO 14**

1. L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno

entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:

- approva il bilancio;
  - nomina il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e gli altri componenti del Collegio Sindacale, effettivi e supplenti;
  - su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico;
  - determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, il compenso annuo da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19, comma 1;
  - determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
  - approva le politiche di remunerazione a favore di amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
  - approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
  - delibera su tutti gli altri oggetti ad essa riservati dalla legge o dal presente Statuto e posti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea Straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza nei casi previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 15**

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

#### **ARTICOLO 16**

1. L'Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, nonché, in terza convocazione, con le maggioranze previste dalla legge.

## **ARTICOLO 17**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario oppure dal notaio quando sia richiesto il ministero dello stesso.

## **ARTICOLO 18**

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea, composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente.

2. Tutti gli Amministratori debbono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti.

Almeno uno degli Amministratori ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette componenti debbono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma primo, lettere b) e c), cod. civ.. Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possederli.

3. Il Presidente, il Vicepresidente e gli Amministratori durano in carica tre esercizi; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

4. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con il sistema del voto di lista.

Possono presentare una propria lista di candidati, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità, gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale.

Ogni azionista e gli azionisti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto – anche in forma non societaria – controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo) non possono presentare o concorrere alla presentazione di più di una sola lista. Le presentazioni effettuate in violazione di tale divieto non sono attribuite ad alcuna lista.



Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati devono essere indicati in numero non superiore al numero massimo di componenti del Consiglio previsto dallo statuto e devono essere elencati nella lista mediante un numero progressivo.

Almeno due candidati, da inserirsi fra i primi sette indicati nella lista, debbono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal comma secondo.

Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti presentatori con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, corredate:

- a) da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- b) dalla dichiarazione dei candidati circa l'accettazione della candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalla normativa vigente, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal comma secondo;
- c) dall'indicazione dell'identità degli azionisti presentatori e della percentuale di partecipazione singolarmente e complessivamente detenuta, attestata da copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

La mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista comporta solamente l'esclusione di detti candidati e non determina l'inammissibilità della lista cui essi appartengono.

L'elezione si svolge con le seguenti modalità.

L'Assemblea, determinato preliminarmente, con votazione a maggioranza relativa, il numero dei componenti il Consiglio, procede alla votazione delle liste ammesse al voto.

Ogni avente diritto al voto non può votare più di una sola lista e gli aventi diritto al voto appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto – anche in forma non societaria – controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo) non possono votare liste diverse. I voti espressi in violazione di tali divieti non sono attribuiti ad alcuna lista.

Nel caso vengano presentate e ammesse più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo in cui sono indicati, tutti gli Amministratori da eleggere tranne uno che viene tratto, nella persona del capolista, dalla seconda lista per numero di voti ottenuti, qualora essa abbia conseguito tanti voti rappresentanti almeno il 3% del capitale sociale. Sono eletti Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione il capolista e il secondo candidato in ordine di presentazione della prima lista per numero di voti ottenuti.

Nel caso in cui sia presentata e/o ammessa una sola lista, da essa sono tratti tutti gli Amministratori da nominare e sono eletti Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione rispettivamente il capolista e il secondo candidato in ordine di presentazione di detta lista.

Nel caso in cui non siano presentate e/o ammesse liste, ciascun azionista ha facoltà di proporre all'Assemblea candidature in numero non superiore al numero massimo di componenti del Consiglio previsto dal comma primo, corredate, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al paragrafo sesto, lettere a),b) e c).

L'Assemblea, determinato preliminarmente il numero dei componenti il Consiglio, vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea, svoltasi la votazione e verificato, sulla base delle dichiarazioni dei candidati, che vi sia, tra quelli che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dal comma secondo, proclama gli Amministratori eletti. Qualora non vi sia, tra i candidati che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti

almeno pari a quello minimo richiesto dal comma secondo, l'Assemblea nomina, in sostituzione di quelli che hanno ottenuto il minor numero di voti e che non risultano indipendenti, altri candidati in possesso dei requisiti di indipendenza; in tal caso gli azionisti hanno facoltà di proporre all'Assemblea nuove candidature, corredate, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al paragrafo sesto, lettere a), b) e c).

L'Assemblea, eletto il Consiglio di Amministrazione, nomina a maggioranza relativa tra gli Amministratori eletti il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

5. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio valgono le disposizioni di legge, integrate da quanto di seguito disposto.

Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo quarto per la sostituzione di Amministratori che sono stati tratti, ai sensi del comma quarto, dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza del Consiglio sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Per la sostituzione di Amministratori che, ai sensi del comma quarto, sono stati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ovvero dall'unica lista presentata e/o ammessa ovvero che sono stati nominati in assenza di liste, ciascun azionista ha facoltà di proporre all'Assemblea tante candidature quanti sono gli Amministratori da nominare, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità. Le candidature devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti proponenti con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare

sulla nomina, corredate dalla documentazione di cui al comma quarto, paragrafo sesto, lettere a), b) e c). L'Assemblea vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Agli Amministratori venuti a mancare che, ai sensi del comma quarto, sono stati tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti, subentrano, nell'ordine progressivo in cui sono elencati, i candidati non eletti indicati nella medesima lista, per i quali continuano a sussistere le condizioni previste dal comma quarto, paragrafo sesto, lettera b).

Quando non sia possibile procedere, ai sensi del precedente paragrafo quarto, alla sostituzione di Amministratori tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti, ciascun azionista ha facoltà di proporre all'Assemblea tante candidature quanti sono gli Amministratori da nominare, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità. Le candidature devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti proponenti con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della Società e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina, corredate dalla documentazione di cui al comma quarto, paragrafo sesto, lettere a), b) e c).

L'Assemblea vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

In ogni caso, qualora occorra sostituire un Amministratore indipendente e non permanga nel Consiglio di Amministrazione il numero minimo di Amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del comma secondo, è necessario che il sostituto sia in possesso di tali requisiti.

## **ARTICOLO 19**

- 1.** Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea assegna, inoltre, al Consiglio

di Amministrazione un compenso annuale da ripartirsi fra i membri di questo con delibera del Consiglio stesso.

2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

## **ARTICOLO 20**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri più ampi per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge o in forza del presente Statuto, riservate all'Assemblea.
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, è competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione:
  - a) determinare gli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, approvare le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari;
  - b) approvare il regolamento relativo ai poteri di firma del personale della Banca di cui al successivo art.34 co.3;
  - c) approvare gli altri regolamenti interni;
  - d) nominare il Direttore Generale, nonché i Vicedirettori Generali, i Direttori Centrali definendone le competenze e il trattamento economico; nominare i responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità e tutti i dirigenti;
  - e) assumere o cedere partecipazioni;
  - f) deliberare sull'apertura, chiusura e trasferimento di dipendenze e uffici della Società;
  - g) deliberare sulle sanzioni disciplinari previste dai contratti vigenti per i dirigenti;
  - h) deliberare - salvo quanto previsto negli artt.26 co.2 e 28 co.2 - sulla designazione e nomina di amministratori e sindaci di enti di ogni tipo in ordine ai quali la Società sia chiamata a provvedere;
  - i) deliberare in materia di costruzione, acquisto, vendita e permuta di immobili;

- l) deliberare sui contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale della Società;
- m) deliberare la fusione nei casi di incorporazione di società interamente possedute e di società possedute al novanta per cento;
- n) deliberare gli adeguamenti dello Statuto sociale alle disposizioni previste da norme imperative;
- o) deliberare sulla determinazione dei budget annuali di spesa;
- p) deliberare sul progetto di bilancio e sulle proposte di riparto dell'utile di esercizio;
- q) deliberare sulle proposte di modifica statutaria;
- r) proporre all'Assemblea l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e le operazioni sul capitale sociale;
- s) deliberare sul conferimento di deleghe agli amministratori in relazione a specifiche materie;
- t) deliberare su costituzione, composizione, competenze e durata del Comitato Esecutivo e di eventuali altri comitati o commissioni;
- u) deliberare sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- v) deliberare sulla assunzione di posizioni di rischio, quando superiori al decimo del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza.

## **ARTICOLO 21**

1. Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione, di regola, con frequenza mensile e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale, e ne formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (che può essere diverso da quello della sede legale e della sede amministrativa, purché nell'ambito del territorio nazionale) e degli argomenti da trattare - trasmesso per raccomandata, telex o telefax almeno sei giorni prima della riunione ed inviato al domicilio dei destinatari (Amministratori e

Sindaci effettivi).

In caso di urgenza, la comunicazione può essere trasmessa sino ai due giorni precedenti la data della riunione.

3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, che ne sottoscrivono il verbale.

## **ARTICOLO 22**

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci; è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli Amministratori in carica.
2. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

## **ARTICOLO 23**

1. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio stesso fra i dirigenti o i funzionari della Società.
2. I verbali delle riunioni del Consiglio, redatti a cura del Segretario, devono essere firmati da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.
3. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente o dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.

## **ARTICOLO 24**

1. Fatti salvi i casi di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forza di legge o di Statuto, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Amministratore, può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto e funzionante ai sensi dei successivi articoli 25, 26 e 27, fissando i limiti della delega e i relativi obblighi informativi. In particolare può delegare

al Comitato Esecutivo poteri in materia di concessione del credito.

2. In materia di erogazione del credito e gestione corrente il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri deliberativi anche al Direttore Generale e, su proposta di questi, a dirigenti, funzionari e preposti alle dipendenze, singolarmente o riuniti in comitati. Le decisioni assunte dai predetti delegati in tema di erogazione del credito devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione. Se il Comitato Esecutivo non risulta nominato, le dette decisioni devono essere portate a diretta conoscenza del Consiglio di Amministrazione, sempre secondo le modalità fissate dallo stesso. Il Comitato Esecutivo è tenuto a rendere al Consiglio di Amministrazione un'informativa per importi globali.

#### **ARTICOLO 25**

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, fra i propri componenti, un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri.
2. Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato Esecutivo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione non spetta il potere di proposta nel Comitato Esecutivo di cui venga chiamato a far parte.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è anche Segretario del Comitato Esecutivo.

#### **ARTICOLO 26**

1. Il Comitato Esecutivo è investito dei poteri e delle attribuzioni ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in riferimento a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, nonchè le deliberazioni di cui al precedente art.20 lettera h). Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta successiva.
3. Il Presidente del Comitato Esecutivo riferisce con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione in ordine all'attività svolta



dal Comitato Esecutivo.

## **ARTICOLO 27**

- 1.** Le adunanze del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente del Comitato o da chi ne fa le veci. Il Comitato si riunisce, di regola, settimanalmente e, comunque, ogni qualvolta il Presidente del Comitato lo ritenga opportuno.
- 2.** Le modalità di convocazione del Comitato, ove non determinate dal Consiglio di amministrazione, sono stabilite dal Comitato stesso.
- 3.** Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, con facoltà di proposta, il Direttore Generale e assistono i componenti del Collegio Sindacale.
- 4.** Per la validità delle adunanze del Comitato Esecutivo è necessaria la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
- 5.** E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, che ne sottoscrivono il verbale. I verbali delle riunioni del Comitato devono essere firmati dal Presidente o da chi lo ha sostituito e dal Segretario.
- 6.** Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente o dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.

## **ARTICOLO 28**

- 1.** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla legge, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.
- 2.** In caso di urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo,

il Presidente può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione non riservati alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, nonché le deliberazioni di cui all'art.20 lettera h).

3. Le decisioni previste nel comma precedente devono essere assunte, su proposta del Direttore Generale, qualora trattasi di erogazione del credito o attengano al personale; e sentito il Direttore Generale stesso nelle altre materie. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'Organo competente alla sua prima riunione successiva.

### **ARTICOLO 29**

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vicepresidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza anche del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano di età, salvo diversa designazione del Consiglio.
2. La sottoscrizione del Vicepresidente o del Consigliere anziano fanno prova dell'assenza o dell'impedimento, rispettivamente, del Presidente e del Vicepresidente.

### **ARTICOLO 30**

1. Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominato e funzionante ai sensi di legge. Esso dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
2. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, controlla l'amministrazione della Società, accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli, segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'attuazione e l'efficacia, ed adempie tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge.
3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti

i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

## **TITOLO IV**

### **DIREZIONE GENERALE**

#### **ARTICOLO 31**

- 1.** Il Direttore Generale deve possedere i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti.
- 2.** Il Direttore Generale è a capo degli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deleghe conferitegli. Partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, con facoltà di proposta, alle riunioni del Comitato Esecutivo ed assiste a quelle dell'Assemblea.
- 3.** In particolare, il Direttore Generale:
  - a) provvede all'organizzazione dei servizi e uffici della Società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
  - b) può ordinare ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e dipendenze della Società;
  - c) provvede all'attività istruttoria nella materia dell'erogazione del credito, proponendo al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo, secondo le rispettive competenze, l'assunzione delle relative decisioni;
  - d) provvede all'istruttoria di tutti gli altri atti e affari;
  - e) firma la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti relativi alle funzioni a lui attribuite dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione; tale potere può essere delegato

dal Direttore Generale, anche in via continuativa, a dipendenti della Società;

- f) consente la cancellazione delle ipoteche o le surrogazioni a favore di terzi, nonché le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e dei privilegi, la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari, dopo che abbia accertato che il credito sia integralmente estinto;
- g) in caso di urgenza, provvede alla richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari alla tutela delle ragioni della Società, con facoltà di nominare i relativi difensori e procuratori alle liti.

- 4. Al Direttore Generale competono, oltre i suddetti poteri, entro determinati limiti di importo fissati dal Consiglio di Amministrazione, poteri decisionali in materia di concessione di fidi e di gestione corrente.

### **ARTICOLO 32**

- 1. Il Direttore Generale può essere coadiuvato da uno o più Vicedirettori Generali, se nominati, ovvero da uno o più Dirigenti, aventi il grado, le mansioni ed i poteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale potrà delegare ai Vicedirettori Generali e ai Dirigenti particolari incarichi, informando il Presidente, il quale ne darà notizia al Consiglio di Amministrazione.
- 2. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le sue funzioni sono esercitate dal Vicedirettore Generale con maggiore anzianità di carica o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o di impedimento dei Vicedirettori Generali, le funzioni sono esercitate dal Dirigente designato dal Consiglio di Amministrazione fra i dirigenti di grado più elevato o, in mancanza, da quello con maggiore anzianità nel grado o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età.
- 3. La firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.

## **TITOLO V**

### **BILANCIO ED UTILI**

#### **ARTICOLO 33**

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio si seguono le disposizioni di legge.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così distribuiti:
  - a) al fondo di riserva legale, in misura pari al 5 per cento, sino a che il fondo non abbia raggiunto 1/5 del Capitale Sociale;
  - b) ad un apposito fondo di riserva straordinaria in misura non inferiore al 15 per cento degli utili, e nella misura del 20 per cento dal momento in cui la riserva legale ha raggiunto 1/5 del Capitale Sociale.

La restante parte degli utili netti potrà essere destinata, con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, cumulativamente o alternativamente:

- a) alla formazione ed all'incremento di altri fondi di riserva;
  - b) alla distribuzione fra tutte le azioni.
3. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono prescritti a favore della Società in aumento al fondo di riserva straordinaria.

## **TITOLO VI**

### **RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE**

#### **ARTICOLO 34**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale, ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti con mandato anche generale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano a chi ne fa le veci ai sensi del precedente art.29.

2. Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale, oltre che per le attività delegategli dal Consiglio di Amministrazione, anche per gli atti previsti di sua competenza dal presente Statuto. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, la rappresentanza e la firma, sempre nei limiti suddetti, spettano a chi ne fa le veci ai sensi del precedente art.32.
3. I poteri di firma attribuiti al personale della Banca sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Nei limiti delle rispettive attribuzioni, il Presidente ed il Direttore Generale hanno facoltà di conferire procure speciali a persone anche estranee alla Banca per singole operazioni o affari.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **ARTICOLO 35**

1. Il recesso dei soci dalla Società è disciplinato dalla legge. Esso non può aver luogo per i soci assenti, dissenzienti o astenutisi in sede di approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
2. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea di stabilire le modalità della liquidazione.
  - L'Assemblea nomina anche uno o più liquidatori e ne determina i compiti e l'emolumento.

#### **ARTICOLO 36**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia al codice civile ed alle leggi speciali in materia.

#### **ARTICOLO 37**

1. Il primo esercizio si chiude il 31 Dicembre 1993.



**BANCA DI SASSARI** S.p.A.



Sede Legale : Sassari . Viale Mancini 2  
Capitale sociale Euro 74.458.606,80 interamente versato  
Registro Imprese di Sassari N. 01583450901 (8743)  
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Sassari N. 103585  
Codice Fiscale e Partita Iva 01583450901